

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3425

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, ANGIONI, ASCIERTO, BRICOLO, COSSIGA, FALLICA,  
FONTANA, MINNITI, MOLINARI, OSTILLO, PINOTTI, RAMPONI**

Disposizioni per la completa armonizzazione del trattamento  
giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle  
Forze di polizia

*Presentata il 27 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al momento in discussione in Parlamento e di cui si auspica una rapida approvazione (atto Camera n. 2164-B), permette di equiparare dopo oltre venti anni le disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i funzionari delle Forze di polizia.

Tuttavia, in tale provvedimento non si è potuto tenere conto, nell'ottica della totale armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed amministrativo che disciplinano il personale del Comparto difesa e sicurezza, delle nuove norme introdotte in favore dei quadri non direttivi, con i provvedimenti di

concertazione e di contrattazione recentemente approvati. Infatti, in occasione della « tornata contrattuale », conclusasi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state introdotte nuove norme, di contenuto anche economico, che devono essere estese al personale dirigente con un apposito provvedimento legislativo.

In tale contesto, il presente provvedimento è volto ad estendere integralmente al personale dirigente non contrattualizzato del Comparto di spesa e sicurezza le disposizioni contenute nei predetti decreti del Presidente della Repubblica.

La presente iniziativa legislativa intende quindi assicurare un quadro normativo compiuto ed omogeneo per l'intero

Comparto evitando di creare una « frattura » tra personale dirigente e non dirigente e portando alla naturale conclusione le iniziative di carattere normativo ed economico intraprese dal Governo in materia.

Analoghe iniziative furono adottate in passato per i precedenti rinnovi contrattuali con il decreto-legge n. 341 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1996, e con le leggi n. 85 del 1997 e n. 356 del 2000.

In tale sede si vuole inoltre intervenire per concludere quel processo di « armonizzazione » iniziato con la previsione contenuta nell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86. Infatti con la proposta si vogliono introdurre le seguenti disposizioni:

*a)* prevedere l'applicazione del cosiddetto « sistema dell'abbattimento », che consente la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Si tratta, anche in questo caso, di sanare una palese sperequazione, riconoscendo le stesse modalità di attribuzione dello stipendio in favore degli ufficiali del Comparto;

*b)* rimodulare la misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia al fine di adeguare tale emolumento agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.

In dettaglio, la struttura della proposta di legge è la seguente:

*a)* l'articolo 1 estende a tutto il personale dirigente non contrattualizzato del Comparto difesa e sicurezza le disposizioni contenute nei provvedimenti di concertazione e nell'accordo sindacale recepiti, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 e n. 164 del 2002;

*b)* l'articolo 2 prevede l'applicazione del cosiddetto « sistema dell'abbattimento » in favore degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia;

*c)* l'articolo 3 incrementa la misura dell'indennità pensionabile in favore dei dirigenti delle Forze di polizia;

*d)* l'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia;

*e)* l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della legge, ponendo i relativi oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia dei contenuti dei provvedimenti di concertazione).*

1. Ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, l'applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata alla presente legge, l'indennità di presenza notturna e festiva, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.

## ART. 2.

*(Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia).*

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i criteri di cui all'arti-

colo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 43-ter, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al medesimo personale destinatario del trattamento di cui al citato comma 1 ».

#### ART. 3.

*(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed in vigore alla predetta data sono incrementate del 6 per cento.

#### ART. 4.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Al personale che matura il diritto al conseguimento degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente ad accertare e rendere pubblico, l'eventuale esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini dell'applicazione del comma 1.

#### ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni

di euro per l'anno 2003 e in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1  
(articolo 1, comma 1)

## INDENNITÀ SOSTITUTIVA

## Forze Armate

GRADO	Lunedì-Venerdì	Sabato Domenica e festivi
Tenente Generale	185,00	370,00
Maggior Generale	160,00	320,00
Brigadier Generale	150,00	300,00
Colonnello	125,00	250,00

TABELLA 2  
(articolo 1, comma 3)

## INDENNITÀ SOSTITUTIVA

## Forze di polizia ad ordinamento militare

GRADO	Lunedì-Venerdì	Sabato Domenica e festivi
Generale di Corpo d'Armata	185,00	370,00
Generale di divisione	160,00	320,00
Generale di brigata	150,00	300,00
Colonnello	125,00	250,00

€ 0,26



\*14PDL0037000\*